



MOVIMENTO per l'AFFIDO e l'ADOZIONE aps
via Campofiore n°62 int. 3, 37129 Verona



Movimento
per l'Affido
e l'Adozione
aps

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data: 16 giugno 2019,

alle ore: 14.30,

presso: Pazzon di Caprino Veronese,

in via: Cao di Villa,

si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE.

Il Presidente TABARINI MARIA CRISTINA dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario la signora Zendrini Daniela.

Il Presidente constata che la presenza dei soci, anche per delega, è sufficiente per ritenere valida l'assemblea, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs 117/2017 – Codice Terzo Settore - pertanto dichiara che l'assemblea è validamente costituita.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e specifica la necessità di modificare lo Statuto in base alla nuova legge del Terzo Settore D.Lgs 117/2017.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampia descrizione degli articoli del nuovo Statuto e dibattito dei presenti, propone di mettere in votazione il nuovo testo.

I soci approvano all'unanimità il nuovo Statuto sociale.

Il Presidente dichiara pertanto approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato a" della presente delibera.

Si provvederà alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 15,30 dello stesso giorno.

Il Segretario Daniela Zendrini

Il Presidente Maria Cristina Tabarini

REG.	Heg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
S.A.	a data del timbro a calendario - 8 AGO. 2019
T.S.	posto a lato
TOTALE	Atti Privati Serie 3 N. 3060 PER IL DIRETTORE
	Liquidati € <u>0</u> IL FUNZIONARIO INCARICATO
	<u>ESENTE</u> Massimo Verziari



Tel: 045/8008570 – Codice Fiscale: 93025310231

Sito web: www.movimentoaffidoadozione.org – E-mail: info@movimentoaffidoadozione.org –

P.e.c.: movimentogruppifamiglia@pec.it



STATUTO PER L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“MOVIMENTO PER L’AFFIDO E L’ADOZIONE APS”

Approvato dall’Assemblea dei Soci straordinaria del 16 giugno 2019

ART.1 –

(Denominazione e sede)

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs.117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Movimento per l’affido e l’adozione aps”, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha sede legale in via Campofiore, 62/3, nel Comune di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2

(Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, come individuati nell'art.5 decreto 117/2017, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni,
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Dare una famiglia a minori che ne sono privi o la cui famiglia non è in grado di svolgere la sua funzione;
- Sostenere le famiglie (o il singolo genitore) che abbiano difficoltà nell'accudimento del minore;
- Collaborare attivamente con le famiglie, Associazioni ed Enti Assistenziali locali e nazionali impegnati a rendere operanti le disposizioni di legge concernenti l'affido familiare e l'adozione, partecipando a tavoli di lavoro, progetti e Reti di Associazioni;
- Preparare e sostenere in modo permanente persone e famiglie disposte all'accoglienza dei minori attraverso l'affido e l'adozione, con incontri formativi, percorsi di avvicinamento all'accoglienza, gruppi di sostegno, consulenze individuali;
- Gestire strutture di tipo familiare per dare accoglienza, assistenza, appoggio, amicizia a minori segnalati da Servizi Sociali;
- Collaborare con tutti gli Enti Locali e territoriali a cui la legge affida compiti di tutela dei minori, partecipando ad attività di progetti e collaborando per dare risposte a situazioni di minori, giovani e famiglie in difficoltà.;
- Offrire a giovani divenuti maggiorenni non più sotto la tutela del Servizio Affidi minori e privi di famiglia, un'accoglienza temporanea finalizzata alla realizzazione di un'autonomia individuale e all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo.

L’associazione fa raccolta fondi in maniera occasionale e non continuativa secondo i limiti del decreto 117/2017.

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzare le attività di interesse generale.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

- Ordinari: sono coloro che versano la quota d’iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
- Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- Benemeriti: sono persone nominate dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

I soci dell’organizzazione hanno diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali, consultare i verbali;
- Votare in assemblea purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.

E il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 9

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dall’Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all’Assemblea.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente.
- Organo di controllo ove richiesto dall’art. 30 del Decreto 117/2017.

ART. 11

(Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, o e-mail, spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure all’indirizzo e-mail comunicato al momento dell’adesione e mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Determina le modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;
- Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera in via definitiva sull’esclusione degli associati,
- Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Validità Assemblee)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione o scissione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

ART. 14

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15

Organo di amministrazione

L’Organo di amministrazione è composto da numero 9 membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio di esercizio e il

bilancio sociale, nei casi e con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 117/17 e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.

In caso di dimissioni di un amministratore, subentra il primo dei non eletti.

ART. 16

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’Organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente è eletto dall’assemblea. Il Presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e dell’Organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’Organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L’organo di controllo:

- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale da’ atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017.



ART. 22

(Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art.36 del D.Lgs 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 23

(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/2017.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs 117/2017.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.



MOVIMENTO PER L’AFFIDO E L’ADOZIONE APS
(già Movimento Gruppi Famiglia ONLUS)
Via Campofiore, 62 int. 3 - 37129 VERONA (VR)
Tel. / Fax : 045 8008570
Codice Fiscale: 9302531 023 1